



# **PROCURAGENERALE**

## **della Corte di Cassazione**

**PG: De Masellis R.G. 973/2019**

**Requisitoria ex art. 614 c.p.p.**

**UDIENZA PUBBLICA 9 APRILE 2019**

**XX**

Capo a) artt. 81-314 c.p.

Capo b) artt. 61 n.2, 81, 110, 476 e 479 c.p.

### **1. LA SENTENZA**

La Corte d'Appello in riforma della sentenza del 3/10/2016, emessa dal GUP, su appello del PM, dichiarava XX colpevole in relazione ai capi a) – con esclusione dei fatti commessi in data 27/7/2013, 18/9/2014, 9/12/2014 e 10/2/2015, e b) della rubrica, per avere, nella sua qualità di sindaco di L, tra l'agosto del 2013 e il giugno del 2015, in cinquantadue occasioni utilizzato la carta di credito concessagli in dotazione dall'amministrazione comunale, per acquistare servizi di ristorazione, così appropriandosi delle relative dotazioni finanziarie dell'ente: in particolare impiegando indebitamente quello strumento di pagamento per saldare il conto di cene consumate presso vari ristoranti di L e di altre città, dove si era recato con commensali al di fuori delle funzioni di rappresentanza dell'ente, cagionando un ammanco stimato in circa 12.116 euro; nonché per avere, in date successive e prossime a quelle delle cene, impartito disposizioni affinché i suoi collaboratori formassero false dichiarazioni giustificative di quelle spese, inserendovi indicazioni non veritiere finalizzate ad accreditare la presunta natura "istituzionale" di ciascun evento, apponendo in calce la sua firma o inducendo addetti della sua segreteria ad apporvi una sottoscrizione apocrifia, e lo condannava alla pena di anni due di reclusione.

### **2. I MOTIVI DI RICORSO**

- I. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett.b-c-e c.p.p., 25/2 cost. e 7 CEDU, violazione dei principi di stretta legalità e di prevedibilità della sanzione, sulla norma integratrice della fattispecie concernente le spese di rappresentanza (decreto Ministero Tesoro n.701/1996), secondo Corte i limiti all'utilizzo costituiscono prescrizioni integratrici del precetto penale, la norma penale è ispirata ai principi di precisione, determinatezza e tassatività, la corte fa uso di una nozione indeterminata ed evanescente qual è quella di spese di rappresentanza riferite all'attività istituzionale del Sindaco di L.

- II. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett.b-c-e c.p.p., 326 e 358 c.p.p. vizio di motivazione, inversione dell'onere della prova in ordine all'condotta di appropriazione, difetto di completezza delle indagini; assenza di prova dell'offensività della condotta in termini di alterazione del buon andamento della p.a. Violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 ( anche per omessa rinnovazione delle prove dichiarative ) e all'art.192, manifesta illogicità del procedimento di valutazione delle prove dichiarative e documentali.
- III. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett.b-c-e c.p.p., 533 c.p.p. sulla mancata rinnovazione con riferimento alle prove dichiarative; assenza di motivazione rafforzata, carenza, in particolare, dell' analisi critica della decisione del Gup;
- IV. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett.b-c-e c.p.p., in punto di assenza del dolo del reato sub a), ritenuto in re ipsa, omesso esame dei rilievi formulati dalla difesa;
- V. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett.b-c-e c.p.p., 476 e 479 c.p. la Corte è in corso in errore ritenendo il concorso formale tra il falso materiale e il falso ideologico in relazione allo stesso documento; reati imputati al XX a titolo di concorso morale, senza precisare su quali elementi si basi la condotta di determinazione o rafforzamento della volontà degli addetti alla sua segreteria che hanno redatto i giustificativi;

### **3. LA MANCATA RINNOVAZIONE**

Quando il processo d'appello è stato celebrato, il giorno 11 gennaio 2018, era già vigore il testo novellato dell'art. 603, comma 3 bis, che impone la rinnovazione nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La sentenza della Corte, dopo aver richiamato i principi affermati dalle SSUU in materia, afferma che l'unica prova dichiarativa oggetto di diversa valutazione è costituita dalle dichiarazioni rese dal X a sua difesa in sede di esame. Si è ritenuto, tuttavia, non necessaria la rinnovazione avendo il X reso spontanee dichiarazioni nel giudizio d'appello. La determinazione del collegio decidente non appare condivisibile. La prova dichiarativa attiene all'assenza di rilevi contabili in relazione alle spese effettuate dal Sindaco con l'utilizzo della carta di credito e alla redazione dei giustificativi di spesa.

Non appare revocabile in dubbio la centralità della prova dichiarativa ai fini della assoluzione e la diversa valutazione operata dalla Corte. Basti pensare alle dichiarazioni rese dal Capo del Cerimoniale, deputato al vaglio nel merito delle spese effettuate dal Sindaco con la carta, che la Corte svaluta perché teste condizionato da un "istituzionale metus reverentialis". Identica valutazione è riservata alle dichiarazioni rese da X1, capo e già componente della segreteria del Sindaco. Non valuta la Corte che l'escussione degli stessi è avvenuta dopo le dimissioni di X da Sindaco.

La stessa ritenuta non necessità di rinnovare l'esame dell'imputato, a fronte del riconoscimento in sentenza della diversa valutazione delle giustificazioni addotte sull'uso della carta di credito, non appare aderente a quanto statuito in sede di legittimità. L'esame dell'imputato costituisce una prova dichiarativa caratterizzata dalla formazione in contraddittorio e va pertanto rinnovato a differenza delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, rimesse ad una libera scelta, non acquisite in contraddittorio né acquisibili d'ufficio. Erra la Corte di merito nel porre sullo stesso piano le dichiarazioni rese in sede di esame e le spontanee dichiarazioni, di cui non è ammessa rinnovazione, determinandosi, altrimenti, una violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa. ( Cass Sez. 2, Sentenza n. 51983 del 06/10/2016 Ud. (dep. 06/12/2016).

### **4. I CONTORNI NON DEFINITI DEL CONCETTO DI SPESE DI RAPPRESENTANZA**

La normativa primaria e secondaria non offre una nozione compiuta della categoria delle spese di rappresentanza degli enti locali. Il Comune di La non aveva all'epoca regolamentato la materia delle spese di rappresentanza, né lo ha fatto a seguito del sollecito rivolto all'assemblea capitolina dall'OREF, organismo di revisione economico- finanziaria del Comune.

Ai sensi del decreto 9 dicembre 1996, n.701 la carta di credito è uno strumento di pagamento delle spese relative, (a titolo esemplificativo), alla rappresentanza delle amministrazioni in Italia e all'estero, all'organizzazione e partecipazione di seminari e convegni, al trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta in occasione di missioni.

La corte decidente riconosce che trattasi di una nozione definita in modo non puntuale nel nostro ordinamento positivo, richiamando la consolidata elaborazione intervenuta in materia ad opera della Suprema Corte.

## **5. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

La cassazione, pronunciandosi in tema di reato di peculato, ha indicato i parametri di riferimento per ricondurre le spese all'ambito della rappresentanza. Sono qualificabili come "spese di rappresentanza" quelle che soddisfino un duplice ordine di requisiti, uno strutturale, l'altro funzionale, rappresentati, da un lato, dal fatto di corrispondere esse ad un fine istituzionale proprio dell'Ente che le sostiene e, dall'altro, di essere perciò funzionali all'immagine esterna e pubblica dell' Ente stesso in termini maggiore prestigio, di maggiore immagine e di maggiore diffusione delle relative attività istituzionali.

Gli stessi parametri sono richiamati dalla Giurisprudenza amministrativa e dalla Corte dei Conti. La corte dei conti nel parere nr.59 del 2015, rilasciato dalla sezione Emilia Romagna su richiesta di un sindaco, ha evidenziato l'assenza di una disciplina puntuale e ha ricondotto nell'alveo delle spese di rappresentanza tutte quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno. Al centro di tale tipologia di spese si pone quindi lo scopo promozionale dell'immagine dell'ente.

La corte di legittimità ha sempre valutato la finalità pubblicistica della spesa in relazione alle circostanze del caso concreto.

Nella vicenda in esame la finalità di rappresentanza e le esigenze promozionali vanno rapportate al contesto politico - amministrativo quale è quello in cui opera il sindaco di una città metropolitana.

## **6. L'ENTITÀ DELLE SPESE CONTESTATE AL SINDACO**

Sono state contestate al X le spese relative a 56 eventi conviviali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 12 giugno 2013 e il 31 agosto 2015, per complessivi € 12.111,10.

La Corte d'appello ha confermato l'assoluzione per quattro di questi eventi:

- 27/7/2013, importo di spesa € 120 euro;
- 18/9/2014 importo di spesa € 1270;
- 9/12/14 importo di spesa € 120; - 10/2/2015 importo di spesa €194,5.

L'affermazione di responsabilità riguarda 52 eventi conviviali per complessivi €10.411,6, spese sostenute in 26 mesi e 18 giorni, corrispondenti a circa 400 euro al mese o a 13 euro al giorno.

## **7. L'ASSENZA DI RILIEVI CONTABILI**

L'organo di vigilanza del comune, investito dall'opposizione, ha ritenuto le spese effettuate con la carta di credito ammissibili in quanto connotate da stretta correlazione con le finalità istituzionali, da evidente finalità promozionale, oltre che improntate a criteri di ragionevolezza e congruità tanto da non avere sollevato obiezioni da parte della ragioneria generale del comune in sede di apposizione del visto sulle relative determinate dirigenziali.

La corte ritiene le indicazioni dell'organo di vigilanza frutto di “una cauta posizione di accorto equilibrio nell'accesa polemica insorta sulla materia tra il Sindaco e l'opposizione, facendo leva sull'esito positivo degli organi di controllo interno. A tale valutazione di carattere metagiuridico si affiancano quelle sul metus che avrebbe condizionato l'attività del Capo Cerimoniale, sulla mera verifica contabile, ai fini della corretta imputazione a bilancio delle spese, effettuata dalla ragioneria Comunale – il riferimento è alle dichiarazioni del reggente pro-tempore della Ragioneria X1, non oggetto di rinnovazione- e, da ultimo, quella sulla mancanza di specifiche competenze della Corte dei Conti, il cui controllo è – si legge in motivazione- per sua natura funzionalmente correlato a partite generali di spesa del bilancio comunale e non certo al minuto dettaglio di ogni singola voce di esborso dell'Ente territoriale.

Con riferimento a tali affermazioni occorre precisare che ai sensi dell'art. 16, co. 26, del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto consuntivo, da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet dell'ente locale entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto. Il controllo della Corte dei Conti investe gli adempimenti connessi all'applicazione del controllo di gestione interno, la cui funzione è quella di fornire agli amministratori ed ai responsabili dei servizi un riscontro circa l'andamento della gestione dell'ente alla luce dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità. L'art. 198 bis TUEL, introdotto dall'art. 1, co. 5 del D.L. n. 168/2004, convertito con L. n. 191/2004, prescrive che “nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti”. La norma corrisponde alla duplice esigenza di consentire alle Sezioni regionali della Corte dei conti, naturali destinatarie della comunicazione in base alle competenze assegnate dalla legge, di verificare la corretta esecuzione di un adempimento orientato alla autocorrezione degli enti e di dedurre ulteriori utili informazioni di carattere quantitativo e qualitativo sulle dinamiche gestionali dei medesimi. L'obbligo di effettuare il controllo di gestione coinvolge tutti i Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica, così come l'obbligo di inviare il relativo referto alla Corte dei Conti, come disposto dall'art. 198 bis. Gli adempimenti previsti dall'art. 1 co. 166 e seg. Della L. n. 266/2005 gravano sull'Organo di revisione che rappresenta l'interlocutore necessario, insieme all'ente, per le risposte agli eventuali accertamenti istruttori disposti dalle Sezioni regionali e che collabora con l'ente sulla base delle disposizioni individuate dagli artt. 235-240 d.lgs. n. 267/2000.

Nessuno degli organi deputati al controllo ha formulato rilievi sulla inerenza e congruità delle spese in contestazione. Ciò è tanto più rilevante sol che si consideri che le spese effettuate mediante utilizzo della carta di credito sono soggette a rendicontazione successiva.

Va richiamata la sentenza emessa dalla Corte di legittimità, sezione 6, il 27 marzo u.s., nei confronti di X2, assessore alla sanità della Regione L1, sottoposto a giudizio e condannato in entrambi i gradi di merito per distrazione a fini personali dell'anticipo mensile per spese di rappresentanza di modesto importo (eventi conviviali) . La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste. La questione affrontata afferisce alla configurabilità della piena disponibilità delle somme da parte del pubblico ufficiale in caso di rendicontazione successiva, con possibilità di restituzione di quanto non ritenuto congruo rispetto alla funzione pubblica svolta.

## **8. L'ESAME ANALITICO**

L'esame analitico delle 52 cene oggetto di contestazione richiama l'evento addotto a giustificazione. Si evince che gli eventi conviviali in contestazione si collocano, in base alle giustificazioni addotte e a quanto annotato nell'agenda del Sindaco, nel contesto di impegni istituzionali o di promozione di progetti culturali, sociali, assistenziali. Si fa riferimento, a titolo di mera esemplificazione, alla presenza del X a L2 il 23/10/13 fino alle 20 per l'assemblea dell'ANCI, alla partecipazione il 16/11/2013 alla festa del cinema a L, alla partecipazione in data 6/11/14 all'assemblea annuale dell'ANCI, svoltasi a L3. La Corte di merito ha considerato non pertinente la giustificazione addotta in merito alla cena svoltasi a L4 il 3/9/13 con alcuni sindaci dal momento che il X aveva partecipato ad un incontro di carattere politico. Dall'agenda del Sindaco risulta che quel giorno il predetto ha partecipato a Genova ad un incontro sul valore delle città, organizzato nell'ambito della festa del PD. La finalità pubblica è stata esclusa nonostante la mancata acquisizione di elementi di prova atti a dimostrare che la cena in questione avvenne fuori dal contesto richiamato nel documento giustificativo della spesa.

La finalità di rappresentanza, di promozione e di valorizzazione del territorio è connaturata alla carica di Sindaco di L. Non può negarsi che tali finalità possano essere perseguite anche in occasioni conviviali, a margine di altri eventi.

## **9. LE GIUSTIFICAZIONI**

Il decreto 701/96 si limita a richiamare la documentazione giustificativa che deve essere trasmessa all'ufficio competente per la liquidazione in uno con il riepilogo delle spese e delle relative ricevute. La redazione dei documenti di giustificazione delle spese, demandata pacificamente ai collaboratori del L, non era regolata in alcun modo. Risulta peraltro che al momento della consegna della carta di credito nessuna indicazione sia stata fornita al Sindaco circa le modalità di utilizzo e di rendicontazione, rimettendo il tutto alla sua segreteria. L'O.R.E.F. aveva sollecitato, senza alcun esito, l'adozione di un regolamento.

La genericità delle giustificazioni è ritenuta dalla Corte sufficiente ad escludere la finalità pubblica degli eventi conviviali. Si censura in motivazione la mancata ricostruzione da parte dell'imputato, in quanto uomo di particolare levatura professionale e politica, dell'identità dei suoi commensali.

A prescindere da ogni valutazione relativa al numero di persone che il Sindaco di una città come L è chiamato ad incontrare quotidianamente, la sola genericità delle giustificazioni, sia pure non commendevole, non delinea, in assenza di altri elementi, un quadro probatorio tale da rendere per ciò solo insussistenti le finalità pubblicistiche e illecito l'utilizzo della carta di credito.

La corte conviene con il primo giudice sulla non completezza delle indagini, che ascrive, tuttavia, alla genericità delle giustificazioni insuscettibili di ulteriori approfondimenti investigativi.

Va rilevato per contro l'assenza di elementi idonei ad escludere le finalità di rappresentanza.

Le spese sostenute con la carta di credito, al di là dell'importo contenuto, non appaiono in insanabile contrasto con le finalità di rappresentanza.

#### **10. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SEZ. 6 N. 6405/16**

Diverso è il caso di cui alla sentenza Cass., sez. 6, n.6405/16, relativa all'indebito utilizzo della carta aziendale da parte del direttore di una testata della rete televisiva pubblica, in cui l'imputato aveva considerato la carta aziendale un benefit libero nel fine e sottratto ad oneri di rendicontazione, una sorta di compenso aggiuntivo, benchè l'utilizzo della carta da parte dei direttori di testate fosse stato puntualmente regolato da circolari aziendali, imponendo le indicazioni delle ragioni di spesa e dei beneficiari o, nel caso di riservatezza delle generalità del beneficiario, l'autorizzazione del direttore generale. In quel caso è stata accertata la sistematica violazione delle regole aziendali da parte dell'imputato nonostante lo stesso fosse stato destinatario di una nota scritta del direttore generale dell'emittente in ordine alla natura e alla finalità dell'attribuzione della carta di credito. Si era accertato l'utilizzo pressochè quotidiano della carta, anche in periodi di vacanza e in lussuosi ristoranti, arrivando il ricorrente a spendere in 21 gg circa 2000/3000 euro per i pasti, con una spesa complessiva di oltre 65.000 euro in un anno. In motivazione la Corte di legittimità la Corte sottolinea la differenza con l'impegno di spesa, pari a 6000 euro, di un altro direttore di testata registrato nello stesso periodo, (circa un anno). Impegno di spesa, quest'ultimo, rapportabile a quello oggi in discussione.

Nel caso in esame la carta non risulta utilizzata per pagare vacanze, eventi personali, soggiorni in alberghi di lusso o per l'acquisto di beni di qualunque genere. L'utilizzo è avvenuto in maniera non frequente, 52 volte in oltre 26 mesi. Non risultano acquisiti agli atti documenti fotografici che nelle date indicate ritraggano il Sindaco, personaggio pubblico ben noto, in contesti conviviali di carattere personale.

Non può sottacersi che gli impegni di rappresentanza di una amministrazione, quale è \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, potrebbero giustificare l'utilizzo della carta per importi di spesa ben superiori.

Correttamente il GUP ha affermato nella sentenza di assoluzione che la prova della finalità privatistica, che incombe sull'accusa, non può discendere dalla mera constatazione della genericità delle giustificazioni tanto più quando l'ordinamento, sia generale che settoriale, non preveda una rigida modalità compilativa, non disciplinando in modo puntuale la stessa nozione di spese di rappresentanza.

#### **11. L'ELEMENTO PSICOLOGICO**

Il dolo del reato di peculato è connotato dalla mera coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, atteggiandosi quindi sotto la specie del dolo generico che richiede la certa consapevolezza della altruità del denaro e della natura pubblica dello stesso.

La cassazione con sentenza *Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017 Ud. (dep. 03/04/2017 ) Rv. 270794 – 01*, pronunciandosi sulle spese per pranzi ed altre occasioni conviviali che un sindaco aveva liquidato a sé stesso, ha escluso la connotazione dolosa della condotta trattandosi di spese comunque riconducibili ad eventi e situazioni in qualche modo e in senso lato istituzionali e a finalità in qualche modo e in senso lato pubbliche stante, peraltro, l'assenza di indicazioni circa un qualche ulteriore "approfittamento" esclusivamente personale da parte del ricorrente. I giudici di legittimità hanno

riconosciuto una sorta di errore di fatto ex art. 47, primo comma cod. pen., scusabile nei termini indicati dalla norma citata, capace di escludere, a livello di elemento soggettivo del reato, il momento rappresentativo del dolo e cioè la certa consapevolezza, per un verso, della natura delle spese sostenute dal Sindaco come sicuramente non "di rappresentanza" e, per l'altro e conseguentemente, della appartenenza del denaro oggetto di appropriazione alla pubblica amministrazione.

In assenza di indicatori sintomatici di un utilizzo della carta di credito per fini di carattere personale non può escludersi l'errore di percezione da parte del Sindaco di L, in un contesto scandito dal susseguirsi di impegni istituzionali e di incontri per finalità pubbliche fino a tarda sera.

## **12. I REATI DI FALSO – CAPO B)-**

La Corte in poche righe, a f. 51, afferma l'insussistenza di qualsiasi margine di ragionevole dubbio sulla configurabilità degli estremi oggettivi e soggettivi delle ipotesi criminose, richiamando l'artificioso profilo contenutistico delle giustificazioni, la inconfutabile connotazione apocrifia delle firma sui giustificativi, e la sicura compartecipazione ideativa dell'imputato alla materiale contraffazione. La giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare il tema del concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerna lo stesso documento, afferma che non può ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto, trattandosi di documento alterato o contraffatto, non è possibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi in ordine al suo contenuto di veridicità, essendo, per l'appunto, irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso. (cfr Cass., sez. V, 21/12/2005, n. 14292, rv 234580; Cass., sez. V, 22/4/1997, n. 5495, rv. 208015; Cass., sez. V, 27/9/2005, n. 38083, rv. 233076). Tale profilo non è stato preso in considerazione dalla corte territoriale. Né si evidenzia in motivazione da quali elementi si evinca che X sia stato l'attento e scaltro stratega della tecnica di redazione delle giustificazioni di spesa al fine di rendere non ostensibile l'identità dei suoi commensali.

## **13. LA VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO**

La regola giuridica di decisione, alla cui stregua deve essere risolto il problema delle prove insufficienti e delle prove contraddittorie, rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio.

Il dubbio è ragionevole se, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, non consenta di affermare con una convinzione incrollabile, prossima alla certezza, la fondatezza dell'accusa. In un sistema processuale ispirato al modello accusatorio che esaltando il contraddittorio e l'analisi delle ragioni dei protagonisti fa perno sul ragionamento probatorio e richiede decisioni che siano fondate sia sul diritto che sulla logica, il dubbio, ove ragionevole, non consente la condanna dell'imputato. Non qualsiasi dubbio astrattamente configurabile, e sempre ipotizzabile, bensì quello e solo quello che coniugato ai dati empirici del processo sia realmente in grado di confutare e mettere in crisi l'apparente coerenza formale del postulato accusatorio e di immettere nel circuito del convincimento del giudice una ricostruzione alternativa del fatto storico agganciato a ulteriori specifiche evidenze probatorie trascurate o non correttamente apprezzate.

## **SI IMPONE LA VERIFICA DELL'INNOCENZA DELL'IMPUTATO SECONDO LO STANDARD DEL RAGIONEVOLE DUBBIO**

La decisione impugnata non supera il dubbio fondato sulla inerenza e congruità delle spese, come da valutazioni espresse da diversi organismi contabili. Per ritenere il contrario occorre affermare che tutta la catena dei controlli contabili ha prestato totale acquiescenza a fronte di spese effettuate in violazione delle disposizioni di legge, anche dopo le dimissioni di X.

Il dubbio è più che ragionevole in considerazione della mancata dimostrazione sia della natura privatistica delle spese e che della effettiva non sussistenza delle finalità pubblicistiche. La corte stessa ha, peraltro, riconosciuto la astratta idoneità delle causali indicate nei documenti giustificativi.

Se allora il dubbio è più che ragionevole, si impone un'unica richiesta, quella di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.

**Conclusioni: Annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.**

**IL SOSTITUTO**  
**PROCURATORE GENERALE**  
(dott. MARIELLA DE MASELLIS)